

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Composizione negoziata per la crisi di impresa: la strategica figura dell'esperto***

di **Francesca Dal Porto**



Una delle figure più nuove ed interessanti, nell'ambito della crisi di impresa, è quella **dell'esperto nominato nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.**

Tale nuovo istituto, introdotto col D.L. 118/2021, e ora disciplinato nell'ambito del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, agli [articoli 12](#) e ss., appare come una delle più importanti e recenti novità nel panorama del diritto della crisi, anche e soprattutto alla luce del fatto che, con l'ultima versione del codice, **sono venute meno** buona parte delle norme originariamente previste e volte a definire quelle **“procedure di allerta”, compresa la composizione assistita della crisi**, che in qualche modo avevano l'obiettivo di **intercettare con tempestività le situazioni di difficoltà**; continuano invece ad essere previste le **segnalazioni** per la anticipata emersione della crisi disciplinate agli [articoli 25 octies e ss. del CCII](#).

L'[articolo 12](#) del codice precisa che l'esperto, di cui l'imprenditore chiede la nomina, **ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati**, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, di cui al comma 1, in cui l'impresa si trovi.

Si tratta, dunque, in primo luogo di una **figura di negoziatore** che deve agevolare la composizione di diverse esigenze ma tutte accomunate dal medesimo obiettivo: ottenere il superamento delle condizioni di squilibrio che rendano probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa e che quindi rischino di condurre la stessa a non poter irrimediabilmente rispettare le obbligazioni assunte verso i creditori.

Proprio per questo si richiedono all'esperto una serie di **requisiti che ne garantiscano l'indipendenza** rispetto alle parti in causa ([articolo 16 CCII](#)).

Si ribadisce nel [comma 2 dell'articolo 16](#) che **l'esperto**:

- **è terzo rispetto alle parti;**
- opera in modo **professionale, riservato, imparziale e indipendente.**

Accanto a tale ruolo **è però richiesto all'esperto anche un intervento più tecnico**: il comma 2 dell'articolo 16 prevede che l'esperto debba **verificare la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore**, chiedendo al medesimo, e ai creditori, tutte le ulteriori informazioni utili e necessarie.

A questo fine, **l'esperto può avvalersi anche di soggetti dotati di specifica competenza** e di un revisore legale, purché non legati alle parti interessate da rapporti di natura personale o professionale.

A questo proposito è precisato che **la figura dell'esperto non è comunque equiparabile al professionista indipendente incaricato dal debitore**, nell'ambito di uno qualsiasi degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal codice.

Tale specifica ha probabilmente l'obiettivo di **evitare che siano attribuite all'esperto responsabilità analoghe a quelle dell'attestatore**: ad esempio, il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali.

Tuttavia, la **verifica di coerenza** che gli è richiesta è comunque assai gravosa, vista la mole e il livello di dettaglio delle informazioni che l'imprenditore è tenuto a fornire già in fase di avvio.

In particolare, **l'esperto**, appena nominato, potrà accedere alla **piattaforma telematica** sulla quale l'imprenditore, al momento di presentazione dell'istanza, avrà provveduto ad inserire una serie di **documenti** ([articolo 17, comma 3, CCII](#)) tra cui: bilanci di esercizio, dichiarazioni dei redditi, situazione contabile aggiornata; un progetto di piano di risanamento; una relazione sull'attività esercitata, recante un piano finanziario per i successivi sei mesi; il certificato unico dei debiti tributari e contributivi; ecc..

L'**analisi tecnica** che l'esperto dovrà porre in essere è quindi piuttosto corposa: anche se non deve attestare la veridicità dei dati, deve comunque farsi un'idea preventiva circa la **coerenza dei dati contabili storici e prospettici** forniti.

**Per questo serviranno indubbie competenze tecniche.**

In particolare, il [comma 5](#) dell'articolo 17 chiede espressamente all'esperto di **valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento**.

La questione è complessa e delicata: l'esperto, sulla base dei dati contabili storici e delle altre informazioni acquisite, dovrà valutare la **"fattibilità" del piano di risanamento presentato**, cercando di capire se poggia su basi verosimili o meno.

Si chiede, in sostanza, all'esperto una valutazione analoga a quella che è chiesta al **commissario giudiziale del concordato preventivo**, nel momento in cui deve redigere la relazione ex [articolo 105 CCII](#), anche se la finalità è diversa.

Il **commissario** ha il compito di **informare i creditori**, circa la fattibilità della proposta, per consentire loro di esprimere o meno un consenso informato in merito al piano formulato dal debitore.

**Nella composizione negoziata, invece, la responsabilità dell'esperto è forse ancor più grande:** se l'esperto ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, allora incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le **possibili strategie di intervento** fissando i successivi incontri.

Nel caso in cui invece, **l'esperto non ravvisi concrete prospettive di risanamento**, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che **dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata**.

Sta dunque all'esperto valutare se l'istanza presentata ha solide fondamenta per poter andare avanti o meno, potendo fin da subito bloccarne il percorso.

L'esperto ha anche un **ruolo propositivo**: nel senso che nel corso delle trattative può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, anche il contenuto dei contratti in essere tra le stesse, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute.

L'esperto ha un **ruolo di ausilio nei confronti del Tribunale**, tutte le volte in cui gli è richiesto un **parere**: si pensi al caso della valutazione da parte del Tribunale della **concessione delle misure protettive e cautelari**, all'esperto è richiesto di esprimere il **proprio parere sulla funzionalità** delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.

All'esperto è attribuito anche un **compito di supervisione nella attività di gestione**: infatti, nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

L'[articolo 20 CCII](#) tuttavia chiede **all'imprenditore di informare preventivamente l'esperto**, per iscritto, **del compimento di atti di straordinaria amministrazione** nonché dell'esecuzione di pagamenti che non siano coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L'esperto, quando ritiene che **l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento**, è tenuto a segnalarlo per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto che può iscrivere il proprio **dissenso** nel registro delle imprese.

Non va dimenticato, infine, che l'esperto è altresì la **figura chiave che può consentire l'accesso o meno dell'impresa al concordato semplificato**, ex [articolo 25 sexies CCII](#).

Quando l'esperto, infatti, nella **relazione finale** dichiara che le trattative si sono svolte secondo **correttezza e buona fede**, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'[articolo 23, commi 1 e 2, lettera b\) CCII](#) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare una **proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione** e ai documenti indicati nell'[articolo 39 CCII](#).

È dunque rimessa alla valutazione dell'esperto anche la possibilità di accesso a tale interessante opportunità per l'impresa debitrice.